

(Codice interno: 405320)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1452 del 08 ottobre 2019

Definizione delle procedure per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle imprese dall'Albo delle imprese artigiane. Art. 10, comma 1 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto".

[Artigianato]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, in attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 34 del 2018, si definiscono le procedure per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane da parte delle Camere di commercio competenti per territorio nel rispetto e in coerenza con la disciplina del registro delle imprese.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 "*Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto*", all'articolo 10, comma 1, prevede che la Giunta regionale determini, nel rispetto e in coerenza con la disciplina del registro delle imprese, le procedure per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle imprese dall'Albo delle imprese artigiane (di seguito per brevità "Albo") e, al successivo articolo 26, comma 3, che fino all'adozione del provvedimento di definizione delle nuove procedure continuino ad applicarsi le norme previgenti.

Si evidenzia, che la legge regionale citata nel confermare, agli articoli 10, 11 e 12, le procedure semplificate per l'iscrizione all'Albo già introdotte dalla previgente legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 "*Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"*" sottende necessariamente il coordinamento tra le procedure, anche informatiche, di iscrizione all'Albo e quelle di iscrizione al registro delle imprese, proprio al fine di evitare che l'impresa artigiana risulti titolare di una doppia posizione con conseguente duplicazione di costi: doppi diritti di segreteria, doppi bolli, doppie sanzioni nel caso di ritardo nelle comunicazioni (art 10, comma 1).

Analogamente, anche la deliberazione della Giunta regionale n. 988 del 12 luglio 2019, di individuazione degli ambiti prioritari, dei settori e delle tipologie di interventi a sostegno delle imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale, tra le misure di semplificazione amministrativa a favore delle imprese artigiane, di cui prevede l'implementazione nel periodo 2019 - 2023, richiama espressamente l'adozione del predetto provvedimento di disciplina delle procedure per la tenuta dell'Albo.

Si è provveduto, pertanto, in attuazione del predetto articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 34 del 2018 e delle previsioni di cui alla citata deliberazione n. 988 del 2019, a definire, in collaborazione con le camere di commercio e Unioncamere del Veneto, le procedure per l'iscrizione, la modificazione e la cancellazione delle imprese dall'Albo contenute nell'**Allegato A** al presente provvedimento.

Gli interventi di revisione e semplificazione delle procedure sono stati effettuati con l'obiettivo di evitare sia la comunicazione all'Albo di dati già denunciati al registro delle imprese, ma che non incidono sulla qualifica artigiana dell'impresa, sia l'ulteriore comunicazione al registro delle imprese di dati che l'impresa artigiana ha già denunciato all'Albo. In tale ottica di semplificazione sono state quindi individuate le tipologie di eventi per i quali, a seconda dei casi, è ritenuta sufficiente la presentazione di una sola denuncia/domanda al registro delle imprese o all'Albo.

Allo stesso modo si è provveduto con riferimento alle sanzioni amministrative previste per i casi di mancata iscrizione all'Albo da parte di chi vi sarebbe tenuto o di mancata comunicazione di determinate modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa artigiana. Pertanto, qualora le omissioni sanzionate dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale siano punite anche da disposizioni che disciplinano il registro delle imprese, troverà applicazione il principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 "*Modifiche al sistema penale*".

Infine, sul fronte dei controlli spettanti alle camere di commercio circa il mantenimento dei requisiti di artigianalità, si è previsto che siano le stesse camere di commercio a definire le modalità con cui individuare il campione e procedere al successivo controllo. A tal riguardo si è stabilito, inoltre, che entro il 31 marzo di ogni anno ciascuna camera presenti alla Regione una sintetica relazione sugli esiti dell'attività di controllo svolta nell'anno precedente.

Si propone, pertanto, all'approvazione della Giunta regionale l'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui fa parte integrante e sostanziale, recante le soprarichiamate "Procedure per l'iscrizione, la modificazione e la cancellazione delle imprese dall'Albo delle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 e, in particolare, l'art. 10, comma 1;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 988 del 12 luglio 2019;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare le "Procedure per l'iscrizione, la modificazione e la cancellazione delle imprese dall'Albo delle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto", di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1452 del 08 ottobre 2019

pag. 1 di 6

Procedure per l'iscrizione, la modificazione e la cancellazione delle imprese dall'Albo delle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto".

La legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto" (di seguito per brevità "legge regionale"), all'articolo 10, conferma le procedure semplificate per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane introdotte dalla legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

L'iscrizione su richiesta di parte avviene tramite una comunicazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il possesso dei requisiti di impresa artigiana di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale, compresi quelli tecnico-professionali previsti dalle normative di settore per l'esercizio delle attività regolamentate. La comunicazione, redatta secondo il modello elettronico di cui all'allegato A1 al decreto del Dirigente della Direzione Industria e Artigianato n. 109 del 23 dicembre 2010, è presentata alla camera di commercio (di seguito per brevità "Camera"), nel cui territorio è ubicata la sede operativa principale dell'impresa, esclusivamente in via telematica. L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (di seguito per brevità "Albo") decorre dalla data di presentazione della comunicazione. Le camere di commercio effettuano il controllo successivo disponendo, nel caso di accertamento con esito negativo, la cancellazione dall'Albo con effetto retroattivo ex tunc. Il procedimento di controllo deve concludersi entro il termine finale di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della comunicazione, salva la possibilità di sospensione, per non più di trenta giorni, per motivate esigenze istruttorie, come, ad esempio, nei casi in cui è reputato necessario il controllo in loco del comune. Decorso il termine suddetto, è da ritenersi formato il silenzio accoglimento e l'impresa è iscritta all'Albo in via definitiva. Resta ferma la competenza della Camera di effettuare i controlli a campione, circa il mantenimento dei requisiti di impresa artigiana, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge regionale.

L'articolo 13 della citata legge regionale presuppone, altresì, un coordinamento tra il procedimento di iscrizione all'Albo e la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'art. 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

Si precisa che la comunicazione all'Albo non assorbe gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio di determinate attività artigianali, come la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (di seguito per brevità "SCIA") alla Camera o allo Sportello unico attività produttive competenti per territorio (di seguito per brevità "SUAP").

Ciò premesso, di seguito si impartiscono indicazioni per garantire il coordinamento tra Comunicazione unica ed iscrizione all'Albo, nel rispetto e in coerenza con la disciplina del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale.

1) Comunicazione unica

Si premette che la Comunicazione unica, divenuta obbligatoria a partire dal 1 aprile 2010, è una procedura che consente di eseguire contemporaneamente, con un'unica modalità di presentazione, per il tramite del registro delle imprese, tutti i principali adempimenti amministrativi necessari alla nascita dell'impresa e ha effetto anche ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali. Il registro delle imprese è l'unico canale telematico attraverso cui è possibile avviare un'impresa, ma anche presentare denunce e dichiarazioni di modifica e di cessazione dell'impresa.

La Comunicazione unica si applica alla generalità delle imprese sia individuali che societarie e può essere presentata esclusivamente per via telematica o su supporto informatico, mentre è escluso l'uso del supporto cartaceo.

L'articolo 4 del D.P.C.M. 6 maggio 2009 "Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7" (di seguito per brevità "Decreto") individua le seguenti amministrazioni quali destinatarie della Comunicazione unica:

- l'Agenzia delle Entrate;
- il Registro delle imprese;
- l'INPS;



96449f9e



ALLEGATO A DGR nr. 1452 del 08 ottobre 2019

pag. 2 di 6

- l'INAIL;
- gli uffici preposti alla tenuta dell'Albo;
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Gli adempimenti assolti con la Comunicazione unica sono espressamente elencati all'art. 5 del Decreto. Trattasi, in particolare, di:

- dichiarazione di inizio attività, variazione dati e cessazione attività ai fini IVA;
- domanda iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro delle imprese e nel R.E.A., con esclusione del deposito dei bilanci di esercizio, del deposito dell'elenco soci delle S.p.A. non quotate e delle situazioni patrimoniali dei consorzi;
- domande di iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini INAIL;
- domande di iscrizione, variazione, cessazione al registro delle imprese con effetto per l'INPS relativamente alle imprese artigiane e commerciali,
- domande di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;
- variazione dei dati di impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a:
 1. attività esercitata;
 2. cessazione attività;
 3. modifica denominazione impresa individuale;
 4. modifica ragione sociale;
 5. riattivazione attività;
 6. sospensione,
 7. modifica della sede legale;
 8. modifica della sede operativa,
 9. domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS,
 10. domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'Albo.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" la presentazione della Comunicazione unica determina l'automatica iscrizione dell'impresa cooperativa nell'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile.

Da quanto sopra si evince che il registro delle imprese è lo "sportello unico" telematico per tutte le imprese ai fini di pubblicità legale, fiscali, previdenziali ed assicurativi. Esso effettua esclusivamente l'istruttoria delle domande di propria specifica competenza permanendo la competenza per materia in capo a ciascuna delle amministrazioni coinvolte.

Al riguardo si precisa che:

- le denunce di iscrizione all'INAIL tramite Comunicazione unica sono ammesse solo se contestualmente l'utente inoltra al registro delle imprese una domanda di iscrizione con immediato inizio dell'attività o la comunicazione di inizio attività per l'impresa già iscritta;
- le domande e le dichiarazioni destinate all'INPS e all'Agenzia delle Entrate sono integrate nella modulistica del registro delle imprese e devono essere presentate tramite ComUnicaStarweb¹ anche quando non vi siano da denunciare dati, atti o fatti soggetti alla pubblicità legale del registro delle imprese.

Il citato Decreto specifica l'iter del procedimento nei seguenti termini:

- l'utente presenta all'ufficio del registro delle imprese la Comunicazione unica in modalità telematica o con consegna del supporto informatico firmato digitalmente;
- il sistema informatico del registro delle imprese effettua i seguenti controlli previsti dall'art. 10 del Decreto:
 - a) verifica le credenziali di accesso al servizio, nel caso di presentazione telematica;
 - b) verifica la consistenza e correttezza formale dei file informatici in base alle regole descritte nel decreto della modulistica;
 - c) verifica la consistenza e validità delle firme digitali apposte;
 - d) verifica la correttezza del recapito PEC indicato dal mittente come casella dell'impresa;
 - e) verifica la correttezza delle chiavi identificative delle posizioni dell'impresa nei rispettivi archivi degli enti, in caso di variazione e cessazione;
 - f) verifica che i soggetti dichiaranti e firmatari della comunicazione siano quelli titolati a rappresentare l'impresa presso gli enti previdenziali o assistenziali o fiscali;

¹ (1) ComUnicaStarweb è la modalità per predisporre e spedire on line pratiche di Comunicazione Unica.



96449f9e



- g) verifica il buon esito delle disposizioni di pagamento telematico per diritti ed imposte, ove richiesti;
- qualora i controlli abbiano esito negativo (è sufficiente la mancanza di una qualsiasi delle condizioni sopraelencate), la Comunicazione unica è irricevibile e il sistema notifica immediatamente l'informazione alla casella PEC dell'impresa e dell'utente che ha curato l'invio in apposita area riservata nel sito di gestione ComUnicaStarweb;
- se i controlli hanno esito positivo il registro delle imprese protocolla la pratica; la protocollazione è automatica in caso di inoltro telematico;
- la Comunicazione unica è trasmessa immediatamente alle Amministrazioni coinvolte, ad esclusione della parte di competenza INPS che è inviata dopo l'avvenuta iscrizione al registro delle imprese o all'Albo;
- l'Agenzia delle Entrate comunica subito il numero di partita IVA attribuito al registro delle imprese che, a sua volta, inoltra al richiedente la ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- l'INPS e l'INAIL comunicano al registro delle imprese e al richiedente l'esito finale entro 7 giorni;
- tutte le comunicazioni tra i diversi enti coinvolti (registro delle imprese, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e il richiedente) avvengono tramite PEC, ad eccezione della fase iniziale in cui l'Agenzia delle Entrate comunica con il registro delle imprese tramite un apposito canale telematico che le permette, nel caso di inizio attività, di rilasciare all'ufficio del registro delle imprese il codice fiscale e la partita IVA prima della protocollazione della Comunicazione unica. Tali dati sono inseriti nella ricevuta di protocollazione della Comunicazione unica.

Si ricorda che, nell'ambito del processo di semplificazione amministrativa che ha come obiettivo la riduzione dei passaggi procedurali e degli adempimenti a carico delle imprese, il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008" ha introdotto la contestualità tra SCIA e Comunicazione unica.

Il DPR, all'articolo 5, comma 2, prevede, infatti, che la SCIA possa essere presentata al SUAP per il tramite della Camera territorialmente competente, allegandola ad una pratica di Comunicazione unica.

Dopo l'invio della pratica di Comunicazione Unica a cui è stata allegata la SCIA, la Camera trasmette immediatamente quest'ultima al SUAP competente e rilascia una ricevuta all'impresa con la distinta delle operazioni svolte; la ricevuta è valida ai fini dell'avvio dell'attività.

2) Imprese artigiane e comunica

Il Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 "Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)", all'articolo 2, comma 1, prevede che le imprese artigiane siano iscritte all'Albo e soltanto "annotate" nella sezione speciale del registro delle imprese con la qualifica artigiana. L'estensione della Comunicazione unica alle imprese artigiane richiede che le stesse siano "iscritte" sin da subito nella sezione speciale "Piccoli imprenditori commerciali". Così l'impresa individuale, che apre la partita IVA prima di iniziare effettivamente l'attività artigiana, potrà iscriversi come "inattiva" nella suddetta sezione speciale. Successivamente, quando l'impresa inizierà l'effettivo esercizio dell'attività artigiana, provvederà ad integrare per via telematica la pratica nata con la prima Comunicazione chiedendo l'iscrizione all'Albo. Soltanto dopo l'iscrizione la qualifica artigiana sarà opponibile ai terzi e risulterà dalla visura camerale. Requisito essenziale per la qualifica artigiana dell'impresa è, infatti, l'esercizio effettivo dell'attività economica. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con nota del 22 marzo 2010, prot. n. 954 – 41599/2010, questa seconda Comunicazione, riferendosi al numero di protocollo della precedente pratica, rappresenta un'integrazione documentale della precedente e, pertanto, per la sua presentazione non sono dovuti né l'imposta di bollo né i diritti di segreteria di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" (in tal senso anche Ministero dello Sviluppo Economico 12/04/2010 – prot. n. 4536).

L'iscrizione dell'impresa individuale "inattiva" è una conseguenza immediata della necessità di richiedere la partita IVA, tramite la Comunicazione unica, contestualmente all'iscrizione al registro delle imprese.

Inoltre, il coordinamento tra la normativa in materia di artigianato e le regole della Comunicazione unica comporta delle modifiche al regime pubblicitario anche in fase di "cessazione" dell'impresa.



96449f9e



La cessazione dell'attività artigiana non accompagnata dalla chiusura della partita IVA dà luogo alle seguenti fattispecie:

- a) l'impresa individuale artigiana è cancellata dall'Albo, ma, salvo espressa domanda di cancellazione, rimane iscritta al registro delle imprese nello stato di inattiva;
- b) la società artigiana è cancellata dall'Albo e rimane iscritta al registro delle imprese nello stato di inattiva, salvo inizio di una nuova attività mantenendo comunque inalterato l'oggetto sociale.

La legge regionale, all'articolo 10, comma 5, prevede che l'iscrizione all'Albo e l'annotazione con la qualifica artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese decorrano dalla data di presentazione della Comunicazione unica, sussistendone tutti i presupposti di legge.

Con riferimento all'impresa individuale che "inizia l'attività ex novo" si possono verificare due diverse ipotesi:

- a) l'impresa individuale all'atto della richiesta della partita IVA può iscriversi come "inattiva" nella sezione speciale "Piccoli imprenditori commerciali". La ricevuta di presentazione legittima l'impresa ad iniziare l'attività economica. Tale attività può essere riconosciuta come "artigiana" ed iscritta all'Albo solo con effetto dalla data di presentazione di una nuova Comunicazione unica per l'iscrizione all'Albo;
- b) l'impresa inizia un'attività economica esclusivamente artigiana contestualmente alla richiesta di apertura della partita IVA. In tal caso con la Comunicazione unica di costituzione dovrà essere comunicata l'iscrizione all'Albo dichiarando una data di inizio attività coincidente con la data di presentazione della Comunicazione unica. In tale ipotesi l'impresa individuale artigiana verrà solamente "annotata" nella sezione speciale del registro delle imprese con la qualifica artigiana.

In entrambi i casi l'iscrizione all'Albo avviene al momento della presentazione della Comunicazione unica, ma la decorrenza, riferita esclusivamente all'inizio attività, può essere retroattiva. La retroattività non può comunque essere antecedente alla data di inizio attività dichiarata all'Agenzia delle Entrate al momento della richiesta di apertura della partita IVA.

Per quanto riguarda le società, la possibilità di iscrivere l'impresa all'Albo con decorrenza retroattiva permette di far coincidere la data di costituzione della società con quella di avvio dell'attività artigiana, anche se il termine ultimo per il deposito dell'atto costitutivo al registro delle imprese è di 30 giorni dalla data di stipulazione (art. 2296 cc e art. 18 D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581).

L'iscrizione all'Albo avviene utilizzando ComunicaStarweb, un servizio online messo a disposizione dal sistema camerale, oppure utilizzando ComunicaFedra, limitatamente agli adempimenti relativi alle società che richiedono l'atto notarile.

La ricevuta rilasciata all'atto di presentazione della Comunicazione unica reca un unico numero di protocollazione riferito al sistema registro delle imprese (la protocollazione automatica avverrà nello stesso giorno di invio se effettuato in orario d'ufficio o, altrimenti, entro il giorno lavorativo successivo). Analogamente, il numero di iscrizione Albo sarà attribuito all'atto dell'inserimento dei dati nell'archivio camerale Previdenza Artigiani (PARD), nel rispetto del termine di cinque giorni dalla data di presentazione della Comunicazione unica, di cui all'articolo 11, comma 8, del DPR n. 581 del 1995.

Per le pratiche di Comunicazione unica finalizzate all'iscrizione all'Albo deve essere utilizzato esclusivamente il modello di procura individuato dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3616/C del 2008. L'invio della procura speciale, allegata alla pratica, è da considerarsi superato nei casi di utilizzo di certificati digitali di sottoscrizione da parte di professionisti e Associazioni imprenditoriali, così come previsto dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3633/C del 26 aprile 2010.

3) Modificazioni e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane

Le modificazioni e le cancellazioni sono iscritte all'Albo entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della comunicazione, salva la possibilità di sospensione per non più di trenta giorni per motivate esigenze istruttorie. Entro tale termine le Camere effettuano il controllo dei requisiti artigiani disponendo, in caso di esito negativo, il rifiuto di modificazione o di cancellazione dall'Albo.

Le seguenti modifiche dei requisiti dichiarati ai fini dell'iscrizione all'Albo potranno essere comunicate solo al registro delle imprese e recepite d'ufficio dall'Albo, evitando così alle imprese artigiane il doppio adempimento:

- cancellazione società dal registro delle imprese;
- trasformazione della natura giuridica;
- modifica denominazione;
- modifica sede di società;



96449f9e



ALLEGATO A DGR nr. 1452 del 08 ottobre 2019

pag. 5 di 6

- variazione domicilio socio di società di persone;
- modifica insegna;
- inclusione/recesso socio non operante.

4) L'attività delle camere di commercio

La legge regionale, all'articolo 13, comma 1, lettera a), conferma la competenza delle camere di commercio in ordine alla tenuta dell'Albo.

Spetta alle Camere sia il controllo formale sulla Comunicazione unica che quello sostanziale; esse provvedono, per il rispettivo territorio, a valutare l'effettiva sussistenza dei requisiti artigiani e professionali dichiarati con la Comunicazione unica.

Qualora sia accertata l'erronea attestazione del possesso di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo, salve le sanzioni previste dalla legge per il caso di false o mendaci dichiarazioni, la Camera procede alla cancellazione dell'impresa dall'Albo con decorrenza dal momento dell'iscrizione.

La legge regionale, all'articolo 13, comma 2, mantiene la possibilità per la Camera di richiedere il controllo in loco del comune nei casi notoriamente più complessi per le relative verifiche ed accertamenti.

Spetterà alle Camere, anche sulla base di eventuali direttive impartite dalla Commissione regionale per l'artigianato, individuare le fattispecie che necessariamente richiedono l'istruttoria comunale come potrebbero essere, a puro titolo esemplificativo, le attività libere (edilizia), le attività di norma esercitate da soggetti che facilmente si rendono irreperibili, le s.r.l. pluripersonali, le attività regolamentate per le quali non è stata prodotta a fascicolo tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti professionali.

Il procedimento di controllo deve comunque concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della Comunicazione unica e di iscrizione all'Albo; termine che può essere sospeso, per non più di trenta giorni, nel caso di motivate esigenze istruttorie, come quando si rende necessario richiedere il controllo in loco del comune. Il procedimento deve essere svolto in contraddittorio con l'interessato garantendone la partecipazione e l'esercizio del diritto di difesa.

Decorso il termine fissato ex lege per il controllo, l'impresa è da ritenersi iscritta all'Albo in via definitiva. Resta ferma la facoltà, attribuita alle Camere dall'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge regionale, di effettuare controlli sul mantenimento dei requisiti di qualifica artigiana da parte delle imprese iscritte all'Albo, operando su un campione non inferiore al 10%. Le Camere definiscono le modalità con cui individuare il campione e procedere al successivo controllo, eventualmente prevedendo che il campione del 10% possa essere ripartito in più annualità in relazione al numero delle imprese artigiane iscritte all'Albo provinciale di riferimento.

In particolare, le Camere nel definire il predetto campione adottano i seguenti criteri:

- assoggettare prioritariamente a verifica le imprese operanti nei settori dell'edilizia, della meccanica e delle professioni regolamentate di competenza camerale in genere;
- assoggettare a verifica tutte le pratiche di modifica;
- assoggettare a verifica tutte le pratiche di cancellazione d'ufficio.

Entro il 31 marzo di ogni anno ciascuna Camera presenta alla Regione una sintetica relazione sugli esiti dell'attività di controllo svolta nell'anno precedente.

5) Imposta di bollo e diritti di segreteria

La materia non rientra nelle competenze regionali per cui si rinvia alla normativa statale vigente nonché ai pareri dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il diritto di segreteria di 10 euro, previsto dall'articolo 13, comma 3, ultimo capoverso della legge regionale si applica esclusivamente alle procedure relative alla gestione dell'Albo che hanno effetti previdenziali (inerenti, ad esempio, a tutti i soci partecipanti all'attività artigiana, nel caso di società, e agli eventuali collaboratori familiari) per le quali la legge statale non prevede il pagamento di diritti di segreteria.

6) Sanzioni

Qualora le omissioni sanzionate dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale siano punite anche dalle disposizioni che disciplinano il registro delle imprese, troverà applicazione il principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".



96449f9e



ALLEGATO A DGR nr. 1452 del 08 ottobre 2019

pag. 6 di 6

Pertanto, la pratica presentata fuori termine all'Albo, in qualità di destinatario dell'“adempimento principale”, sarà soggetta al regime sanzionatorio artigiano, mentre le pratiche presentate fuori termine al registro delle imprese, in qualità di destinatario dell'“adempimento principale”, saranno soggette al regime sanzionatorio erariale.

Si applicherà, quindi, il regime relativo all'“adempimento prevalente”, ossia si guarderà al binario di entrata, cioè la priorità del destinatario, con comunicazione reciproca tra registro delle imprese e Albo, sempreché vi sia unicità del soggetto obbligato ad adempiere.

Di conseguenza, prendendo in esame le fattispecie di all'articolo 24, comma 1, lettera b) della legge regionale, per i punti di seguito elencati è prevalente l'adempimento artigiano con riflessi previdenziali:

- 1) modifica attività artigiana;
 - 2) iscrizione attività secondaria artigiana;
 - 3) sospensione attività artigiana;
 - 4) cessazione parte attività artigiana;
 - 10) modifica responsabili tecnici titolare/socio lavorante;
 - 11) cancellazione (dall'AIA) dell'impresa (artigiana);
 - 15) inclusione socio con indicazione se partecipante o meno;
 - 16) passaggio da socio lavorante o non lavorante e viceversa;
 - 18) apertura/chiusura unità locale dell'impresa artigiana;
 - 19) superamento dei limiti dimensionali dell'impresa artigiana;
- mentre per i seguenti punti sarà applicata la sanzione erariale:
- 5) modifica ditta;
 - 6) modifica denominazione;
 - 7) modifica sede;
 - 8) modifica insegna;
 - 9) modifica domicilio socio di società di persone;
 - 12) annotazione recesso socio;
 - 13) annotazione decesso socio;
 - 14) annotazione esclusione socio;
 - 17) trasformazione di natura giuridica dell'impresa.

7) Efficacia

Le disposizioni di cui al presente provvedimento trovano applicazione dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



96449f9e

